



# *Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA  
Direzione generale competitività ed efficienza energetica

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale è stato istituito il Ministero della transizione ecologica, in sostituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accorpando le funzioni di questo con quelle in materia di politica energetica e mineraria del Ministero dello sviluppo economico;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021 n.128 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che modifica tra l'altro la denominazione del Ministero della Transizione Ecologica in Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante “Codice dell'amministrazione digitale”;

**VISTO** il decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 466 del 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.304 del 23-12-2021, che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47, definisce i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, di seguito «*Fondo*», relativamente alla misura di aiuto alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica;

**VISTO** l'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, che prevede che la gestione del Fondo è affidata ad Acquirente Unico S.p.A. società per azioni del gruppo Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A.), sulla base di apposita convenzione con questa Direzione del Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell'art.63, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n.50/2016, che disciplina il trasferimento delle risorse ad Acquirente Unico e lo svolgimento, rispettivamente, degli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti il ricevimento e l'istruttoria delle domande di beneficio, l'erogazione degli aiuti e le verifiche ivi previste;

**VISTO** il decreto direttoriale 4 marzo 2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del predetto decreto ministeriale 12 novembre 2021, che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso agli aiuti del *Fondo* e di valutazione delle stesse, per le imprese che operano in uno dei



settori o sottosettori elencati nell'allegato II della comunicazione della Commissione (2012/C 158/04) e che abbiano sostenuto costi delle emissioni indirette tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;

**VISTO** il decreto direttoriale 20 luglio 2022, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale 12 novembre 2021, che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso agli aiuti del *Fondo* e di valutazione delle stesse, per le imprese che operano in uno dei settori o sottosettori elencati nell'allegato I della comunicazione della Commissione (2020/C 317/04) e che abbiano sostenuto costi delle emissioni indirette tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

**VISTA** la lista delle domande ammesse e non ammesse agli aiuti del *Fondo* redatta sulla base degli esiti dell'istruttoria da parte del soggetto gestore, Acquirente Unico S.p.A., ai sensi dell'art.5, comma 4, del decreto direttoriale 4 marzo 2022 e trasmessa a questa Direzione il 30 giugno 2022, nostro prot. (I).20670;

**VISTO** il ricorso al T.A.R. del Lazio n. 11400/2022 con sospensiva presentato dalla società non ammessa agli aiuti WEPA Italia Srl contro Acquirente Unico S.p.A., questo Ministero e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'annullamento:

- della “*comunicazione di improcedibilità della domanda di concessione dell'aiuto di Stato di cui al “Fondo per la transizione energetica nel settore industriale” ai sensi dell'art. 4, co. 4, del Decreto Direttoriale di aiuti alle imprese per i costi delle emissioni indirette sostenuti nel 2020*” del 4 luglio 2022 resa da Acquirente Unico S.p.A.;
- del decreto direttoriale 4 marzo 2022 del Ministero della Transizione Ecologica;
- e di ogni altro atto e/o provvedimento comunque agli stessi connesso, presupposto e/o collegato, ancorché non conosciuto ed in particolare - e per quanto possa occorrere - dell'atto che ha individuato le imprese ritenute idonee a conseguire il beneficio;

**VISTA** la sentenza n. 15306/2022 del T.A.R. per il Lazio (Sezione Terza Ter) pubblicata il 18 novembre 2022 che accoglie il ricorso n. 11400/2022 proposto da WEPA Italia Srl e per effetto dispone l'annullamento del provvedimento di Acquirente Unico S.p.A. che ha dichiarato improcedibile la domanda di accesso al *Fondo* presentata dalla ricorrente, nonché del presupposto decreto direttoriale 4 marzo 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, *in parte qua* (art.4 comma 4);

**VISTO** l'identico contenuto dell'art. 4, comma 4 del decreto direttoriale 20 luglio 2022 rispetto al corrispondente art. 4, comma 4 del decreto direttoriale 4 marzo 2022, oggetto dell'annullamento disposto dalla citata sentenza n. 15306/2022 del T.A.R. per il Lazio (Sezione Terza Ter);

**RITENUTO** quindi di dover provvedere, in autotutela, anche con riguardo al decreto direttoriale 20 luglio 2022;

## **DECRETA:**

### **Art. 1.**

1. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto direttoriale 4 marzo 2022 e del successivo decreto direttoriale 20 luglio 2022, è sostituito dal seguente:  
«4. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa proponente attraverso una delle modalità previste dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dal *soggetto gestore*;



[fondotesi@pec.acquirenteunico.it](mailto:fondotesi@pec.acquirenteunico.it) con i relativi allegati. La data di presentazione della domanda di beneficio coincide con la data di invio telematico della medesima PEC. Il *soggetto gestore* in qualità di responsabile del procedimento adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria in conformità all'art. 6 della legge n. 241/1990.».

IL DIRETTORE GENERALE

(Valeria Amendola)

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.*